

# CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

TRA:

[REDACTED]  
denominato parte locatrice

E:

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprieta' sito in MILANO (MI), VIA GIAN BATTISTA CASELLA n. 37, piano TERRA, con estremi catastali identificati da FOGLIO 180, MAPPALE 210, SUB 7, categoria C/1, rendita catastale Euro 1401,77, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. Ogni diversa destinazione e' vietata pena la risoluzione del contratto. Ai fini dell'indennita' prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parti dichiarano che l' attivita' cui deve essere adibito l'immobile comporta/non comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori .
2. La locazione avra' durata dal 10/03/2017 al 09/03/2023 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.
3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 15600,00 annuali. A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone verra' aggiornato annualmente, nella misura massima prevista dalla legge, della variazione ISTAT famiglie e operai verificatasi nell'anno precedente determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio della locazione.
4. Il canone deve essere pagato in n 12 rate anticipate d'importo EURO 1300.00 milletrecento piu' le spese condominiali al domicilio della parte locatrice, in caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potra' valersi del disposto dell'art. 1453 C. C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.
5. Il pagamento del canone non potra' essere ritardato per nessun motivo ad eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovra' farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio.
6. La parte conduttrice dichiara che l'immobile e' adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla Salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

7. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte conduttrice apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprieta' e della parte locatrice.
8. E' fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare in tutto od in parte la cosa locata, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 C.C. fatto salvo quanto previsto dall' articolo 36 della citata legge n. 392/78.
9. Sono a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 392/78 pro quota e ogni altro onere inerente l'immobile locato come la tassa per l'asporto rifiuti, quella delle acque fognarie ecc., sono a carico della parte conduttrice.
10. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarra ad integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, restera' acquisita alla proprieta' a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell'attivita' cui e' destinata la presente locazione.
11. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.
12. La parte conduttrice e' costituita custode della cosa locata e ne rispondera' in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti che possano derivare a se' o a terzi frequentatori dell' immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillita' e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
13. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.
14. Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della parte conduttrice e, in particolare, tutte le spese in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, dello spurgo pozzi neri e latrine.
15. Le clausole nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 del presente contratto hanno carattere essenziale, sicche' per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comportera' la risoluzione del contratto ai sensi art. 1453 CC e senza necessita' di costituzione in mora.

16. Sono a carico della parte conduttrice l' imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l' imposta di registro se di obbligo nella misura del 503. In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l' imposta di registro per la risoluzione del contratto sara' a suo carico. La registrazione del contratto verra' eseguita a cura della parte locatrice. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l'attivita' da esso esercitata nell'immobile locato, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti. Per quanto non previsto si fara' riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

17. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione, Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

18. La parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova locazione dell'immobile da esercitarsi secondo quanto previsto dagli artt. 38, 39 e 40 della legge n. 392/78.

Letto, approvato e sottoscritto.

MILANO, 10/03/2017

La parte

La parte

Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, che approvano espressamente e specificamente.

La parte locatrice

La parte conduttrice

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMI2 UT MILANO 6

11/09/2020 PAG. 1

INTERR.NE RICHIESTA DI REGISTR.NE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 5312 SERIE 3T

CONTRATTO DEL TELEMATICO ID. TELEM: TML17T005211

STIPULA

PRESSO

RICHIESTA

RELATIVO



USO DIVERSO DALL'ABITATIVO

DATI DEL CONTRATTO:

DURATA DAL 10/03/2017 AL 09/03/2023

(N.PAG. 3 N.COPIE 2)

CORRISPETTIVO ANNUO

EURO

15.600

CONTRATTO RETTIFICATO

IN DATA 30/08/2017

SCADENZE

10/03/2018 15.600,00

10/03/2019 15.600,00

10/03/2020 15.600,00

10/03/2021 15.600,00

10/03/2022 15.600,00

ID.ADDEB. 01050869864  
F24

312,00 DEL 20/03/2018 RESP  
312,00 DEL 12/04/2019

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:



RATO OD OMESSO

DATI CATASTALI:

IMM. 001 COD.CAT: F205 SEZ.URB:

FOGLIO: 180 PARTIC: 210

SUB: 7

T/U: U I/P: I

COMUNE DI MILANO (MI)

VIA GIAN BATTISTA CASELLA 37

CATEGORIA C1 , RENDITA EURO

1.401,77

- SEGUE -

